



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**

CAPITOLATO D'ONERI

Servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche, idrauliche e fabbricatori di ghiaccio dell'Azienda Ospedale-Università Padova (Comm. A431)

CIG: 99884666E5

ART. 1 – FINALITA' E OGGETTO DELL'APPALTO

intende affidare Oggetto del presente appalto è il servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche, idrauliche e fabbricatori di ghiaccio in uso presso l'Azienda Ospedale-Università Padova (di seguito "*Stazione appaltante*", "*Amministrazione*" o "*Azienda*"), conformemente alle specifiche tecniche previste nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito "*CSA*") e nel disciplinare di gara.

In particolare, le apparecchiature da manutentare - elencate e quantificate al par. 1 del CSA - sono localizzate nel complesso clinico dell'Azienda e in ulteriori edifici, distribuiti sul territorio, in uso all'Azienda medesima (Ospedale S. Antonio in via Facciolati e Campus Biomedico P. Abano in via Orus a Padova).

Si precisa che sono ricomprese nel servizio anche apparecchiature di proprietà dell'Università degli Studi di Padova e, come tali, inventariate in uso presso reparti, laboratori e aree di ricerca convenzionati.

ART. 2 – DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **36 mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio del servizio, predisposto dal Direttore dell'Esecuzione (DEC) all'uopo nominato in sede di aggiudicazione.

L'Azienda appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai medesimi patti, prezzi e condizioni, per una durata pari a **24 mesi**. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

ART. 3 – PENALI

Le penali sono applicate in base a quanto previsto nel CSA, al par. 2.7 "Penali".

ART. 4 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Impresa affidataria risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose provocate dall'esecuzione degli interventi, o comunque per quei fatti direttamente riconducibili ai compiti oggetto dell'appalto.

Azienda Ospedale-Università Padova:
via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA
T.+ 39 049 821.1111
PEC.:protocollo.aopd@pecveneto.it
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

Dipartimento Amministrativo Unico
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
Direttore: Ing. Giovanni Spina
Responsabile del Procedimento: ing. Giovanni Spina
Referente dell'istruttoria: dott.ssa manuela Bizzo
T. +39 049 821.3840 - 1153
e-mail manuela.bizzo@aopd.veneto.it
X:\Commesse\A431 Manutenzioni Elettromeccaniche officina
2023\05 Gara\1 Bando\All. 2 - Capitolato d'Oneri A431.docx

Aopd.veneto.it

A tal fine l'Impresa affidataria dovrà presentare copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, emessa in conformità alla normativa vigente, e copia della relativa quietanza di pagamento del premio.

ART. 5 – ALTRI OBBLIGHI

Nell'esecuzione del contratto d'appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra normativa vigente od emanata, sia in rapporto alle modalità di esecuzione degli interventi, sia nei confronti del personale dipendente. L'Impresa sarà tenuta, in particolare, all'osservanza di tutte le norme riguardanti le varie forme di assicurazioni (infortuni, previdenza sociale ecc.).

Essa, se richiesta, dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le misure e precauzioni atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle leggi a tutela del lavoratore. Pertanto essa risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero imposte direttamente dall'Azienda Ospedale Università Padova.

ART. 6 – RESPONSABILITA'

L'Azienda Ospedale-Università Padova è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'Impresa nell'esecuzione del contratto. L'Impresa aggiudicataria risponde, inoltre, pienamente per eventuali danni a persone e/o cose di cui fosse chiamata a rispondere l'Azienda medesima che derivino dall'espletamento degli interventi posti a base di gara.

L'Azienda si intende comunque sollevata ed indenne fin d'ora da ogni pretesa o molestia derivante da quanto sopra.

Il risarcimento di eventuali danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita stima stilata dagli uffici dell'Azienda competenti in materia, trasmessa con apposita lettera di notifica all'Impresa aggiudicataria.

Qualora l'Impresa aggiudicataria o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento e/o alla riparazione del danno entro i termini fissati e/o gli importi indicati nella succitata lettera di notifica, l'Azienda committente resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione e/o risarcimento del danno arrecato, addebitando il relativo importo all'aggiudicatario.

L'Impresa aggiudicataria dovrà, a sua cura e rischio, effettuare, con personale competente e dotato di mezzi ed attrezzature idonei nelle quantità e qualità necessarie, il servizio in parola così come dettagliato dal CSA e nel disciplinare di gara, assumendosene ogni responsabilità per danni eventualmente arrecati da terzi all'Azienda a causa della negligenza, imperizia e imprudenza od irregolarità riscontrata nell'espletamento del servizio.

L'Impresa aggiudicataria dovrà pertanto impegnare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o associato, che garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni che riguardano il servizio di cui trattasi, al fine di evitare turbative diverse.

L'Impresa aggiudicataria risponde direttamente, assumendosene ogni responsabilità, di ogni infortunio e danno a persone e a cose che, per fatto proprio dell'aggiudicatario o del personale

(dipendente o collaboratore) addetto al servizio, possa derivare all'Azienda, a terzi, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, restando l'Azienda sollevata da ogni responsabilità al riguardo. Esonera altresì l'Azienda per i danni diretti o indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

Sono inoltre ad esclusivo carico dell'Impresa assegnataria tutte le pratiche riguardanti la regolare e completa osservanza delle leggi e dei regolamenti, anche a carattere sanitario. Di ciò l'Impresa risponde in proprio, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità.

L'Azienda si riserva la più ampia facoltà di indagine sugli interventi eseguiti e di applicazione delle relative sanzioni anche se eventuali imprecisioni o mancanze fossero passate inosservate all'atto della esecuzione. In caso di inadempienze delle condizioni previste dal presente articolo l'Azienda può risolvere il contratto.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

I dati personali e quelli dell'impresa partecipante e della/e impresa/e ausiliarie verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara e trattati in adempimento degli obblighi espressamente previsti dalle norme di legge.

In particolare, si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione Dati Personali e del d.lgs 101/2018 pubblicata nel sito internet di questa Azienda Ospedale Università Padova al link: <http://www.aopd.veneto.it/sez.82>

ART. 8 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare la cauzione definitiva, secondo quanto disposto dall'art. 117 d.lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'art. 106, comma 3, d.lgs. 36/2023, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda. La garanzia sarà restituita al contraente entro 30 giorni dalla liquidazione dell'ultimo conto e dalla definizione di tutte le ragioni di debito e credito e di ogni altra eventuale pendenza, fatto salvo quanto stabilito al comma che segue.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore medesimo. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023. L'Azienda può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento dei danni.

L'Impresa aggiudicataria dovrà procedere alla costituzione della garanzia entro 15 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione.

Alla garanzia definita va applicata le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, d.lgs. 36/2023.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata nel caso di riduzione della stessa a seguito di penali o altre cause e ciò non oltre 15 gg. dalla richiesta, pena la facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto.

ART. 9 – STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 88/2005, mediante scrittura privata.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, d.lgs. 36/2023.

Il termine dilatorio di 35 giorni non si applica nelle ipotesi previste al comma 3 dell'art. 18, d.lgs. 36/2023.

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 119, comma 1, par. 2, d.lgs. 36/2023.

In caso di violazione del disposto di cui sopra, l'Azienda Ospedale-Università Padova si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa") e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c. "Effetti della clausola penale").

ART. 11 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 d.lgs. 36/2023; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, d.lgs. 36/2023.

Si fa inoltre presente che la totalità delle prestazioni in affidamento potrà essere subappaltata, ma le stesse non potranno essere, a loro volta, oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura dei luoghi di esecuzione, di un maggiore controllo alle attività ed ai luoghi di lavoro (c.d. "subappalto a cascata" ex art. 119, comma 17, del Codice).

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Ospedale-Università Padova potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. ("Clausola risolutiva espressa") e previa comunicazione scritta all'appaltatore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto nelle ipotesi previste dai seguenti artt.:

- art. 8 "Garanzia definitiva" del presente Capitolato d'Oneri
- art. 14 "Protocollo di Legalità 2019" del presente Capitolato d'Oneri
- art. 15 "Codice di Comportamento" del presente Capitolato d'Oneri

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al c.c. in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 13 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La fatturazione dovrà essere effettuata secondo le modalità previste al par. 2.5 "Contabilità" del CSA. La fattura andrà emessa solo a seguito di relativa trasmissione dell'ordinativo di spesa da parte dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali Azienda.

I pagamenti verranno effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia.

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda entro 7 giorni dalla loro accensione o, comunque, entro 7 giorni dall'avvio del servizio e cioè dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

L'Azienda risolverà di diritto il contratto, qualora le transazioni relative al presente appalto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della L.136/2010.

ART. 14 – APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17/09/2019 (DGRV n. 951 del 02/07/2019) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed allegato al presente documento.

Si fa presente che, appurata la scadenza del predetto documento in data 16/09/2022, in applicazione di quanto stabilito con nota della Regione Veneto prot. 479297 del 14/10/2022 (recepita con delibera del Direttore Generale dell'Azienda n. 2260/2022), si ritengono tuttavia ancora applicabili le clausole e condizioni ivi previste idonee ad incrementare la sicurezza negli appalti e la trasparenza delle procedure di gara, ritenendosi le stesse con valenza di "Patto di integrità", da accettare in sede di offerta.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al succitato Protocollo di legalità e ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto che verrà stipulato a seguito dell'affidamento delle prestazioni in oggetto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc., a seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs 159 del 06/09/2011, resa dalla Prefettura. In tal caso, sarà applicata a carico dell'Impresa aggiudicataria una penale a titolo di liquidazione forfettaria del danno, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'Azienda si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla Prefettura ai sensi dell'art. 1 *septies* del d.lgs. 629/1982, convertito nella Legge 726/1982, ai fini del gradimento

dell'Impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

ART. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO (D.P.R. n. 62/2013 – DDG n. 210/2014)

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel d.P.R. 62/2013, nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante (adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 210 del 27/02/2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante <http://www.aopd.veneto.it>, nella sezione "Amministrazione trasparente".

ART. 16 – FORO GIUDIZIARIO ESCLUSIVO

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

ART. 17 – RINVIO

Per quanto non previsto da tali documenti si fa riferimento alle norme vigenti in materia (d.lgs. 36/2023), nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

ART. 18 – REVISIONE DEI PREZZI

Con riferimento ai prezzi dell'appalto si applica quanto previsto dal par. 3.2 del disciplinare di gara ed alle disposizioni di cui all'art. 60 d.lgs. 36/2023.

Il Direttore
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
ing. Giovanni Spina
(f.to digitalmente)